Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 14 dicembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1965, n. **1328**.
Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero . . . . Pag. 6255

LEGGE 28 novembre 1965, n. **1329**.
Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili. Pag. 6255

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1330**.
Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere . . . . Pag. 6257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **1331**.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del Carso Goriziano di confine . . . . Pag. 6258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1332**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 6258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1965.
Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave scuola « Stella Polare » . . . . Pag. 6259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965.
Determinazione dei contingenti delle monete metalliche da L. 100, da L. 50 e da L. 10 . . . . Pag. 6259

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1965.
Sostituzione del segretario del Comitato per l'erogazione dei premi agli esportatori del libro italiano . . . . Pag. 6259

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Teramo . . . . Pag. 6260

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.
Nomina del Collegio dei revisori del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno . Pag. 6260

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Tripeptico » sciroppo, della ditta Biofarmaci Vanoni di Milano. (Decreto di revoca n. 3994/R). Pag. 6261

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966 . . . . Pag. 6261

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966 . . . . Pag. 6261

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.A. Antonio Usuelli, in Milano. Pag. 6262

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Edmondo De Amicis - cessata - in Roma . . . . Pag. 6262

ORDINANZA MINISTERIALE 1° dicembre 1965.
Disciplina della importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica . . . . . Pag. 6263

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Istituzione della Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise Pag. 6264

Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione: Noli massimi per emigranti . . . . . Pag. 6264

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964. Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6264

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6265

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Simpario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di San Paolo Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 6266

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 6266

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «340-VI» . . . . . Pag. 6267

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bosa (Nuoro) ad accettare una donazione. Pag. 6267

Autorizzazione all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Nuoro ad accettare una donazione . . Pag. 6267

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara, con sede in Ferrara. Pag. 6267

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 6267

CONCORSI ED ESAMI

Corte dei conti:

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965. Pag. 6268

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965 . . . . Pag. 6268

Ministero di grazia e giustizia: Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1966 . . . . Pag. 6268

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso per esami a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . Pag. 6269

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità . . . . Pag. 6275

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il concorso a trecento posti di operaio qualificato fra ex militari tecnici specializzati . . . . . Pag. 6275

Ufficio medico provinciale di Roma: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma . . . . Pag. 6275

Ufficio medico provinciale di Cosenza: Avviso di rettifica. Pag. 6275

Ufficio veterinario provinciale di Pavia: Avviso di rettifica. Pag. 6275

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1965, n. 15.

Ulteriori autorizzazioni di spesa per il completamento di alcune opere regionali ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 6276

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 14 DICEMBRE 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Policoro della provincia di Matera.

(9217)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1965, n. **1328**.

Valutazione dei servizi prestati dagli assistenti (lettori) di lingua italiana nelle scuole secondarie e a livello universitario all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, e modificata con la legge 14 ottobre 1960, n. 1229, è sostituito dal testo che segue:

« n. 3. — Titoli didattici (*b*), fino al massimo di punti 10.

A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti 7:

a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione è attribuita se l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali. Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilirà i coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre cattedre;

b) incarico di insegnamento universitario;

c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a carico della Università;

d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un triennio;

e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana nelle scuole secondarie straniere;

f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai lettori di italiano;

g) servizio prestato in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;

h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, nelle scuole elementari dello Stato o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.

B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di età, nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, fino al massimo di punti 3.

C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di insegnamento:

a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino al massimo di punti 3:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 1;
per ogni qualifica di « valente », punti 0,50;
per ogni qualifica di « buono », punti 0,25;

b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:

per ogni qualifica di « ottimo », punti 0,66;
per ogni qualifica di « distinto », punti 0,32;
per ogni qualifica di « buono », punti 0,16.

Nell'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche relative all'insegnamento negli istituti medi statali.

Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo *A*) ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

(*b*) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo decennio: per uno stesso anno scolastico non è valutabile più di un insegnamento o di un servizio.

LEGGE 28 novembre 1965, n. **1329**.

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.

Art. 2.

Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

Art. 3.

I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonchè gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.

Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.

Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonchè quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.

La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonchè il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

Art. 4.

Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.

Art. 6.

Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.

Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.

Art. 7.

I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del Codice civile.

Art. 8.

Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.

Art. 9.

A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.

Art. 10.

Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.

Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.

Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

Art. 11.

Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione, sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.

Art. 12.

Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti statuti:

a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non superiore ai dodici mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai sessanta.

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti.

Le cambiali di cui al punto *a*) possono essere riscontate presso l'istituto di emissione; quelle di cui al pun-

to b) possono essere riscontate anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a medio termine.

Art. 13.

Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo.

Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

Art. 14.

Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.

Il contribuente è libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purchè nei tre esercizi non superi il cento per cento.

Art. 15.

Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.

Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 16.

La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1965

SARAGAT

MORO — REALE — LAMI
STARNUTI — TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 29 novembre 1965, n. **1330**.

Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per la suddetta destinazione può essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.

Art. 2.

E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.

Art. 3.

I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanità. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantità e le modalità d'impiego di tali elementi.

Art. 4.

E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.

Art. 5.

E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

Art. 6.

E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.

Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità secondo le rispettive competenze.

Art. 8.

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 200.000.

Art. 9.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non può essere inferiore a lire 100.000.

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 12.

In caso di recidiva, le pene di cui ai precedenti articoli sono triplicate.

Nei procedimenti per i reati previsti dalla presente legge deve essere sempre ordinato il sequestro della merce, e questa è confiscata in caso di accertata infrazione.

Le sanzioni previste dagli articoli 9 e 11 non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, a chi senza essere a conoscenza dell'infrazione, detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o cede a qualsiasi titolo prodotti fabbricati da terzi e contenuti in confezioni originali conformi, per quanto riguarda i mangimi, all'articolo 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, per quanto riguarda i prodotti alimentari all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, purchè la confezione non presenti segni di alterazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — REALE — TREMELLONI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **1331**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del Carso Goriziano di confine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste in data 18 febbraio 1963 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del Carso Goriziano di confine, esteso per ha. 8.058 in provincia di Gorizia;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 5 in data 3 febbraio 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 118135 in data 5 maggio 1965 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del Carso Goriziano di confine, esteso per ettari 8.058 in provincia di Gorizia, nei limiti indicati nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1332**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Patologia ostetrica e ginecologica;
Antropologia criminale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1965.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave scuola « Stella Polare ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave scuola « Stella Polare » viene iscritta, dal 7 ottobre 1965, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1965
Registro n. 58 *Difesa-Marina, foglio n.* 141

(9693)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965.

Determinazione dei contingenti delle monete metalliche da L. 100, da L. 50 e da L. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 4 settembre 1961, con il quale i contingenti delle monete metalliche da L. 100 e da L. 50 vennero determinati rispettivamente in L. 40.000.000.000 ed in L. 20.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 3 luglio 1954, con il quale venne determinato in L. 10.000.000.000 il contingente delle monete metalliche da L. 10;

Considerata l'esigenza di adeguare i contingenti suddetti alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

I contingenti in valore nominale delle monete metalliche da L. 100, da L. 50 e da L. 10 vengono elevati rispettivamente a L. 80.000.000.000, a L. 40.000.000.000 ed a L. 12.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1965
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 274. — VENTURA SIGNORETTI

(9943)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1965.

Sostituzione del segretario del Comitato per l'erogazione dei premi agli esportatori del libro italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1311 e la legge 2 giugno 1961, n. 477, relative a provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1957, n. 367, con il quale viene approvato il regolamento che detta norme di attuazione alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311;

Visto il proprio decreto 29 giugno 1957, con il quale è stato costituito il Comitato per l'erogazione dei contributi, di cui alla legge predetta;

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1964, con il quale il direttore di divisione dott. Renato Cajoli è stato chiamato a far parte del detto Comitato in sostituzione del dott. Raffaele Venticinque;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Renato Cajoli, destinato ad altro incarico:

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Francesco Amoia, dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è chiamato a far parte — in qualità di segretario — del Comitato per l'erogazione dei premi previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 367, in sostituzione del dott. Renato Cajoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 85

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 311 di detto piano è prevista la strada:

innesto Strada statale n. 150 « della Valle del Vomano » nei pressi di Montorio al Vomano-Tossicia-Isola del Gran Sasso - Trignano-S. Maria - innesto Strada statale n. 150 a S. Agostino della lunghezza di chilometri 31+200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 150 « della Valle del Vomano » nei pressi di Montorio al Vomano-Tossicia-Isola del Gran Sasso-Trignano-S. Maria - innesto Strada statale n. 150 a S. Agostino, della lunghezza di km. 31+200 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 491 « di Isola del Gran Sasso ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Registro n. 39 *Lavori pubblici, foglio n.* 169

(9698)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Nomina del Collegio dei revisori del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto in particolare l'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente il Consorzio per i nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine;

Visto il decreto interministeriale in data 24 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1965, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno;

Ritenuto che a norma dell'art. 9 dello statuto suddetto devesi procedere alla nomina del Collegio dei revisori;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici e dell'assemblea del Consorzio suddetto:

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno, per gli esercizi 1965-1969, è composto come segue:

Gallo dott. Giuseppe, ispettore generale, revisore effettivo con funzioni di presidente e Merlino dott. Luciano, direttore di sezione, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e commercio;

Balsamo dott. Michelangelo, vice prefetto ispettore - Prefettura di Belluno, membro effettivo e Baldovin rag. Serse, direttore di Ragioneria di 2ª classe - Prefettura di Belluno, membro supplente, designati dal Ministero dell'interno;

Bettolo dott. Luigi, direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Belluno, membro effettivo e Tonellato rag. Rino, direttore di Ragioneria di 2ª classe, Belluno, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

Rebecchi dott. Armando, direttore di sezione - Magistrato delle acque di Venezia, membro effettivo e Carletto dott. Gottardo, direttore di sezione - Magistrato delle acque di Venezia, membro supplente, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

Arduini Terenzio da Longarone, membro effettivo e Olivier Luigi da Castellavazzo, membro supplente, designati dall'assemblea del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Belluno.

Art. 2.

L'assemblea del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Belluno determinerà le indennità spettanti ai componenti del nominato Collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(9696)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Tripeptico » sciroppo, della ditta Biofarmaci Vanoni di Milano. (Decreto di revoca n. 3994/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 ottobre 1961, con il quale veniva registrata al n. 19.410 la specialità medicinale « Tripeptico » sciroppo, a nome della ditta Biofarmaci Vanoni, con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 10 prodotta nell'officina propria;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione della specialità medicinale suddetta non corrisponde a quella dichiarata, in quanto il prodotto ha dimostrato di non possedere potere proteolitico pepsinico, nè potere proteolitico ed amilolitico dovuto alla pancreatina, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto del 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 161 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tripeptico » flacone da cc. 150 sciroppo, registrata al n. 19.410, con decreto in data 18 ottobre 1961 a nome della ditta Biofarmaci Vanoni di Casarile (Milano).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9702)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,30%;

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9791)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 novembre 1965

(9790) p. *Il Ministro*: Oliva

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.A. Antonio Usuelli, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed allo esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che l'Ufficio italiano dei cambi - Servizio Ispettorato, ha comunicato che la Società Antonio Usuelli di Milano, a fronte dei pagamenti anticipati di cui ai seguenti moduli valutari, ha nazionalizzato le corrispondenti merci, per gli importi indicati sotto ciascuna notifica, oltre i termini consentiti dalle vigenti disposizioni;

Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi - Filiale di Milano:

Mod. B Import n. 6.821073 del 10 gennaio 1961 di Lst. 21.800.15.4.

Utilizzo ritardato: Lst. 869.7.5.

Mod. B Import n. 6.821.187 del 9 marzo 1961 di Lst 7.460.0.0.

Utilizzo ritardato: Lst. 1622.6.3.

Banca d'Italia - Sede di Milano:

Mod. B Import n. 344012 dell'8 aprile 1963 di Ff. 44.215,58.

Utilizzo ritardato: Ff. 26.545.

Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Milano:

Mod. B Import n. 6.535.013 dell'8 agosto 1963 di $USA 10.700.

Utilizzo ritardato: $USA 10.276.

Banca d'Italia - Sede di Milano:

Mod. B Import n. 344.473 del 4 luglio 1963 di Ff. 128.898,10.

Utilizzo ritardato: Ff. 9.403.

Banca Unione - Sede di Milano:

Mod. B Import n. 4.307.200 del 5 novembre 1963 di Ff. 103.847,50.

Utilizzo ritardato: Ff. 53.192,50.

Mod. B Import n. 4.307.311 del 21 gennaio 1964 di Lst. 20.488.11.2.

Utilizzo ritardato: Lst. 1.300.0.0.

Visti gli atti con i quali la S.p.A. Antonio Usuelli - Milano, ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e dei decreti ministeriali summenzionati;

Considerato che la ditta interessata ha dichiarato che i ritardi della nazionalizzazione delle merci di cui sopra è cenno sono da ascrivere alle difficoltà di collocamento delle merci stesse sul mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla S. p. A. Antonio Usuelli - Milano, nelle seguenti misure:

10% sugli importi appresso indicati:

Lst. 869.7.5 (ottocentosessantanove sterline sette scellini e cinque pence);

Lst. 1622.6.3. (milleseicentoventidue sterline sei scellini e cinque pence);

5% sugli importi appresso indicati:

Fr.f. 26.545 (ventiseimilacinquecentoquarantacinque);

$USA 10.276 (diecimiladuecentosettantasei dollari);

Fr.f. 9.403 (novemilaquattrocentotre franchi francesi);

Ff.f. 53.192,50 (cinquantatremilacentonovantadue franchi e cinquanta centesimi);

Lst. 1.300.0.0 (sterline milletrecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1965

(9788) *Il Ministro*: Mattarella

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Edmondo De Amicis - cessata - in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Edmondo De Amicis - cessata - Roma, viale Regina Margherita n. 262, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero, di cui al modulo valutario di seguito elencato, emesso dalla filiale di Roma della Banca d'America e d'Italia:

Mod. B Import n. 2.273.394 emesso l'8 aprile 1960 di Lst. 1625.16.3 (lire sterline milleseicentoventicinque scellini sedici e tre pences);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestata cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'Ufficio italiano dei cambi - Servizio Ispettorato, ha comunicato che il suddetto Mod B Import risulta ancora in essere nonostante che il relativo termine di validità sia da tempo scaduto;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Edmondo De Amicis, viale Regina Margherita n. 262, Roma, relativamente al 10% del seguente importo:

Lire sterline 1625.16.3 (sterline milleseicentoventicinque, scellini sedici e tre pences);

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(9787)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Disciplina della importazione di ruminanti e di suini ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Vista la direttiva del Consiglio C.E.E. n. 64/432 del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari delle specie bovina e suina;

Considerato che in alcuni Paesi del continente europeo sono in atto focolai di afta epizootica con spiccata tendenza alla diffusione;

Ritenuto necessario ed urgente adottare provvedimenti per impedire l'introduzione e la propagazione nel territorio nazionale di detta epizoozia;

Ordina:

Art. 1.

Sono ammessi all'importazione in Italia dai Paesi europei i ruminanti ed i suini vivi che risultano:

a) acquistati all'estero da importatori autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi degli articoli 49 e 50 del regolamento di polizia veterinaria e delle altre disposizioni in vigore;

b) destinati all'interno verso la località stabilita nella preventiva autorizzazione ministeriale. La stessa destinazione dovrà essere apposta sui certificati di origine e di sanità.

I ruminanti debbono essere stati sottoposti, all'origine e nei termini prescritti, alle prove diagnostiche stabilite nelle Convenzioni veterinarie e negli altri accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 2.

I bovini di età superiore a 4 mesi e gli ovini oltre 2 mesi di età debbono essere stati vaccinati all'origine, almeno 15 giorni e da non oltre 4 mesi, contro l'afta epizootica con vaccino di tipo trivalente (O-A-C) preparato con virus inattivati autorizzato e controllato dall'autorità competente del Paese speditore.

Saranno accettati senza vaccinazione antiaftosa, i bovini e gli ovini provenienti dal Regno Unito, dalla Svezia, dalla Norvegia e dall'Irlanda purchè in transito attraverso Paesi indenni dall'infezione aftosa da almeno 3 mesi oppure importati in Italia via mare o con aerei.

Art. 3.

Gli animali che si importano possono sostare presso le stazioni di confine, i porti e gli aeroporti per il periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento delle pratiche sanitarie, doganali e ferroviarie. Pertanto essi devono essere spediti all'interno non oltre 24 ore dall'avvenuto rilascio, da parte del veterinario di confine, del lasciapassare mod. 9.

Per le spedizioni alle stazioni di destinazione all'interno gli animali devono proseguire sugli stessi carri ferroviari usati per il trasporto dall'origine al confine e con la medesima composizione. Soltanto su richiesta dell'autorità ferroviaria i veterinari di confine possono consentire il carico su altri carri, che devono essere preventivamente disinfettati a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Presso gli scali di confine è vietato tenere mercato di animali e comunque esercitare compra-vendita.

E' vietato altresì agli estranei ai servizi accedere agli scali bestiame senza autorizzazione scritta del veterinario di confine, il quale stabilirà, con propri ordini di servizio, le cautele che devono essere osservate specialmente per l'accesso alle rampe.

Art. 5.

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 264, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie.

Nel caso che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza causi la diffusione di una malattia infettiva degli animali, il contravventore è denunciato ai sensi dell'art. 500 del Codice penale.

Art. 6.

I veterinari di confine, di porto e di aeroporto, le autorità doganali e ferroviarie sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(10065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Istituzione della Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise

In attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 883, la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Molise inizierà la propria attività in Campobasso il 1° gennaio 1966.

(10096)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per la emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 11 giugno 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 147 in data 15 giugno 1965, sono confermate per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1966.

Roma, addì 10 dicembre 1965

Il direttore generale: Eugenio PLAJA

(10139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.083.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9832)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9969)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Santa Paolina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.032.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9975)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.488.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9976)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Cerisano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.674.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9881)

Autorizzazione al comune di Cassano Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Cassano Ionio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.876.471, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9882)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Carpanzano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.838.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9883)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Buonvicino (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.420.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9884)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Bonifati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.278.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9885)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Bianchi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.375.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9886)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Altilia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.321.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9887)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Aieta (Cosenza), vienè autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.072.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(9888)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.083.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9889)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Satriano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.995.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9890)

Autorizzazione al comune di Montauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Montauro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.037.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9891)

Autorizzazione al comune di Acquaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Acquaro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.107.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9892)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Capodrise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.952.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9893)

Autorizzazione al comune di Casagiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Casagiove (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.978.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9894)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Sant'Agapito (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.741.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51

(9895)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9969)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9970)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.436.723, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9971)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.797.879, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9972)

Autorizzazione al comune di Bagaladi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Bagaladi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.999.438, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9973)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1965, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.573.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9974)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9977)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.112.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9978)

Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.161.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9979)

Autorizzazione al comune di Simbario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Simbario (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.570.703, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9980)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.511.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9981)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.959.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9982)

Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.914.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9983)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.493.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9984)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.940.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9985)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.362.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9986)

Autorizzazione al comune di Vallefiorita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di Vallefiorita (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.434.816, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9987)

Autorizzazione al comune di San Paolo Civitate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1965, il comune di San Paolo Civitate (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.001.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9988)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9989)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 340-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 340-VI », a suo tempo assegnato alla ditta De Biasi Bruno con sede in Vicenza, via Tornieri n. 67.

(9556)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bosa (Nuoro) ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Nuoro n. 21105 del 9 giugno 1965, l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bosa (Nuoro) è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta dal comune di Ghilarza, costituita da un terreno del valore di L. 8.620.000 (ottomilioniseicentoventimila).

(9622)

Autorizzazione all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Nuoro ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Nuoro n. 21104 del 9 giugno 1965, l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Nuoro è stato autorizzato ad accettare una donazione, disposta dall'U.N.L.A. (Unione Nazionale lotta contro l'analfabetismo), costituita da un immobile - Azienda agricola, del valore di L. 10.000.000 (diecimilioni).

(9621)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara, con sede in Ferrara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11950 in data 23 novembre 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati in data 30 luglio 1965.

(9397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 13 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,76	624,75	624,77	624,75	624,75	624,77	624,75	624,75	624,76
$ Can.	580,23	580 —	580 —	580,05	579,70	580,10	580 —	580,10	580 —	580,15
Fr. Sv.	144,73	144,71	144,73	144,71	144,72	144,72	144,715	144,72	144,72	144,72
Kr. D.	90,72	90,73	90,77	90,77	90,70	90,73	90,77	90,71	90,73	90,72
Kr. N.	87,65	87,49	87,51	87,48	87,53	87,48	87,49	87,49	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,80	120,78	120,79	120,785	120,75	120,78	120,77	120,78	120,78	120,77
Fol.	173,25	173,30	173,34	173,30	173,30	173,23	173,29	173,28	173,28	173,29
Fr. B.	12,53	12,582	12,5850	12,5830	12,5825	12,58	12,5805	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,48	127,49	127,485	127,50	127,49	127,485	127,50	127,49	127,48
Lst.	1750,61	1750,90	1751,10	1751,10	1751 —	1750,80	1751,025	1750,80	1750,80	1751 —
Dm. occ.	156,19	156,22	156,22	156,215	156,22	156,21	156,21	156,21	156,21	156,215
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,175	24,1810	24,15	24,17	24,18	24,18	24,17	24,175
Escudo Port.	21,85	21,85	21,83	21,855	21,75	21,85	21,845	21,86	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,4305	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 13 dicembre 1965

Rendita 5 % 1935	104,30
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,015
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1965

1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	580,025
1 Franco svizzero	144,712
1 Corona danese	90,77
1 Corona norvegese	87,485
1 Corona svedese	120,777
1 Fiorino olandese	173,295
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,486
1 Lira sterlina	1751,062
1 Marco germanico	156,212
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	10,431

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1965, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione in data 11 novembre 1965 e del Ministero della pubblica istruzione in data 2 novembre 1965;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 4 giugno 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Gisci dott. Giulio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Greco dott. Eduardo, consigliere della Corte dei conti;

Crudeli dott. Carlo, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Straniero dott. Ignazio, consigliere della Corte di cassazione;

Bachelet prof. Vittorio, ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Trieste.

Eserciterà le funzioni di segretario il primo referendario Gallina dott. Edmondo.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 214. — CESSARI

(10083)

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente di detta Commissione prof. Vittorio Bachelet, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Trieste, il quale ha fatto presente di trovarsi nella impossibilità di assolvere le relative funzioni, perchè molto impegnato nello svolgimento della sua attività scientifica e d'insegnamento;

Vista la nota n. 85930 in data 22 novembre 1965 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il prof. Flaminio Franchini, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Pisa, è stato designato quale componente della citata Commissione esaminatrice in sostituzione del prof. Vittorio Bachelet;

Decreta:

Il prof. Flaminio Franchini, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Pisa, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 4 giugno 1965, in sostituzione del prof. Vittorio Bachelet, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Trieste.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1965

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1965
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 215. — CESSARI

(10084)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1966

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sull'imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1966.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritti e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 13, 14, 15 e 16 aprile 1966 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 8 marzo 1966, corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per la appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 11 novembre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1965
Registro n. 35 Grazia e giustizia, foglio n. 174. — GALLUCCI

(9945)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 2 marzo 1963, n. 307, contenente modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e il relativo personale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832;

Considerato che dal 7 agosto 1966 al 6 agosto 1967 si renderanno vacanti nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio centoquaranta posti nel quadro *A*, e centocinquantatre posti nel quadro *B* del ruolo stesso;

Ritenuto di riservare sette dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali per l'assunzione senza concorso ai sensi dell'art. 58 della legge 2 marzo 1963, n. 307, agli invalidi di guerra e assimilati di 7ª e 8ª categoria;

Considerata l'opportunità di indire separato concorso a trentacinque posti di ufficiale di 3ª classe per le necessità della provincia di Bolzano;

Considerato che in conseguenza di quanto sopra può essere indetto un pubblico concorso per esami per l'accesso alla carriera esecutiva degli Uffici locali a duecentocinquantuno posti;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

In dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio che dovranno essere disposti dal 7 agosto 1966 al 6 agosto 1967 nei confronti del personale della carriera esecutiva degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è bandito un pubblico concorso per esami a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera predetta, conferibili, esclusivamente, nelle seguenti Provincie:

Aosta - Belluno - Bergamo - Brescia - Caltanissetta - Catanzaro - Como - Cuneo - Enna - Ferrara - Genova - Matera - Milano - Novara - Nuoro - Padova - Palermo - Pavia - Piacenza - Potenza - Savona - Sondrio - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Vercelli - Vicenza - Viterbo.

Un quinto dei suddetti posti e precisamente cinquanta è riservato al personale degli uffici locali.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado, o titolo equipollente;

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia, successivamente, intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni quaranta;

5) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università, o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti, sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato (art. 200 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

b) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Gli invalidi per qualsiasi causa sono ammessi al concorso solo se non abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e non abbiano superato il 55° anno di età.

Non sono ammessi al beneficio dell'elevazione del limite di età gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni, di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti, o dispensati, dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono altresì, partecipare al concorso, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U. L.A. - Divisione I - Sezione II, piazza Dante - Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potranno presentare la domanda, nel suddetto termine di giorni 60, alle Direzioni centrali o provinciali da cui dipendono.

Dette Direzioni, dopo aver apposto sulla domanda il bollo a data all'atto della ricezione, ne cureranno l'immediato inoltro alla Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione I - Sezione II - piazza Dante - Roma.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita, il preciso domicilio, nonchè il recapito ove indirizzare eventuali comunicazioni;

c) le eventuali prove facoltative che intendano sostenere;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data in cui è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale, eventualmente, dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, compresa nei limiti territoriali di cui al precedente art. 1.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni od infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'Amministrazione, per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere e delle prove pratiche.

Art. 7.

Diario degli esami

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale, alla prova pratica obbligatoria e alle prove facoltative, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia - di data recente - munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

Programma - Votazione

L'esame consterà, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *B*), delle seguenti prove obbligatorie e facoltative:

Prove obbligatorie:

1) una prova scritta di cultura generale;
2) una prova scritta di aritmetica;
3) una prova orale;
4) una prova pratica di dattilografia.

Prove facoltative:

1) prove orali di lingua francese, tedesca, inglese;
2) prova pratica di telescrivente.

Saranno ammessi alla prova orale, alla prova pratica di dattilografia ed alle eventuali prove facoltative, i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione delle prove facoltative verrà calcolata, nel computo della votazione complessiva, per un ventesimo del suo valore, solo se non inferiore ai sei decimi; una votazione inferiore a tale punteggio, non pregiudicherà l'inclusione nella graduatoria di merito.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto della prova orale, del voto della prova pratica di dattilografia e dei ventesimi dei voti riportati nelle prove facoltative.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato le prove orali e la prova pratica di dattilografia, debbono inviare con assicurata convenzionale o presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Divisione I - Sezione II - piazza Dante - Roma, entro il termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali, è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*), o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.
Graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei

La graduatoria di merito, verrà formata secondo l'ordine dei punti delle votazioni complessive.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate tenuto conto delle preferenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore di determinate categorie di cittadini, in quanto applicabili.

Le graduatorie predette verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.
Posti conferibili

I posti messi a concorso con il presente bando verranno conferiti ai vincitori man mano che si renderanno vacanti.

I vincitori potranno essere nominati anche prima che si renderanno vacanti i posti messi a concorso, qualora dopo l'applicazione dell'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832, vi siano delle disponibilità di posti, non riservati ad altri aventi titolo.

Dopo l'applicazione dell'art. 2 della legge sopra citata e la nomina dei vincitori, i posti eventualmente rimasti disponibili nella carriera esecutiva del personale degli uffici locali o che si renderanno tali, a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, potranno essere conferiti agli idonei del presente concorso seguendo l'ordine di graduatoria, fatta eccezione di quelli che si renderanno vacanti per collocamento a riposo d'ufficio dopo il 6 agosto 1967 e di quelli riservati ad altri aventi titolo.

Art. 12.
Documentazione di rito

I vincitori e gli idonei del presente concorso, che in relazione a quanto previsto nel precedente art. 11 avranno titolo alla nomina ad ufficiale di 3ª classe in prova, saranno invitati, con lettera raccomandata, ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione I - Sezione II, piazza Dante - Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di detto titolo su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 6 decreto del Presidente della Rpubblica 2 agosto 1957, n. 678).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del solo certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto dal foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati, o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma del successivo art. 13.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso le scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, di cui alla lettera q) del precedente art. 9, ove non sia già stata trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni sessanta — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 12, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 12) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale uffici locali ed agenzie - Divisione I - Sezione II, piazza Dante, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei che, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile fino ad un anno, con la qualifica di ufficiale di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi previste dal precedente art. 1 e qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Essi non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio loro assegnata se non siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, previo giudizio favorevole della Commissione centrale per gli uffici locali P.T., gli interessati verranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 agosto 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965
Registro n. 67 Ufficio risc. poste e tel., foglio n. 162. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale U.L.A. - Direzione I - Sezione II - Piazza Dante. — ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . con recapito in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per esami a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale n. ULA/1201/27464.

Chiede, inoltre, di essere sottoposto alle seguenti prove facoltative: (specificare quali prove facoltative si vogliono sostenere).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . . (3);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (4);

4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (5);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (6);

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

10) (7) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome del marito quindi il nome seguito dal cognome da nubile.

(2) Indicare l'indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni eventuale comunicazione.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso il . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Gli invalidi ai sensi dell'art. 3 del bando dovranno dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria dell'allegato *A* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE OBBLIGATORIE

A) *Prove scritte*:

1) Tema di cultura generale;

2) Saggio di aritmetica sul seguente programma:

Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto.

B) *Prova orale*:

Oltre al programma di aritmetica di cui alla prova scritta:

a) elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

b) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

c) nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e sui servizi ad essa affidati;

d) nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

e) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

C) *Prova pratica*:

Dattilografia - copiatura con la macchina da scrivere nel tempo di dieci minuti, di un brano stampato o dattilografato alla velocità di almeno centoventicinque battute al minuto.

Nello stabilire la votazione si terrà conto del tempo impiegato, degli errori commessi e della maggiore velocità.

PROVE FACOLTATIVE

A) Prove orali di lingue estere: francese, inglese, tedesco. Breve conversazione con lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano della lingua prescelta dal candidato.

B) Prova pratica di telescrivente - Saggio pratico di trasmissione e di ricevimento di cinque telegrammi di quindici parole ciascuno in linguaggio chiaro, nel tempo massimo di dieci minuti per ciascuna prova.

Nella prova di trasmissione è ammesso un numero di quattro errori corretti ed uno non corretto.

La prova di ricevimento consisterà nell'incollare i cinque telegrammi in zona sugli appositi moduli, con le modalità di norma.

Nello stabilire la votazione, si terrà conto del tempo impiegato e degli errori commessi.

Roma, addì 25 agosto 1965

Il Ministro: RUSSO

(9434)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 28 settembre 1965, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 11, 12, 13 gennaio 1966, alle ore 8,30.

(10088)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il concorso a trecento posti di operaio qualificato fra ex militari tecnici specializzati.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 21 del 15 novembre 1965, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 luglio 1965, n. 5733, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per il concorso a trecento posti di operaio qualificato fra ex militari tecnici specializzati.

(9438)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8777 del 29 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto, pari numero e data del precedente, con il quale sono stati dichiarati vincitori delle sedi dei comuni di Civitella San Paolo e Cineto Romano i dottori Ferrieri Paolo e De Vita Francesco, i quali, una volta interpellati, hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che i dottori La Gorga Tullio e Notarangelo Luigi Angelo Michele, classificati nella graduatoria generale dopo i summenzionati concorrenti rinunciatari, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le sedi di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto relativo alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche citate in narrativa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto indicato in premessa, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) La Gorga Tullio: Civitella San Paolo;

2) Notarangelo Luigi Angelo Michele: Cineto Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Roma, addì 29 novembre 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(9691)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Avviso di rettifica

Nel decreto 20 novembre 1965 « Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 dicembre 1965, ove è scritto:

« Scaffidi prof. dott. Vittorio, direttore della Clinica medica dell'Università di Messina; »;

« Santoro dott. Vincenzo, ufficiale sanitario. »;

deve leggersi rispettivamente:

« Scaffidi prof. dott. Vittorio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Messina; »;

« Santoro dott. Attilio, ufficiale sanitario. ».

(10091)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PAVIA

Avviso di rettifica

Nel decreto del veterinario provinciale reggente di Pavia « Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Pavia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1965, pag. 5607, dove è scritto: « inizierà i lavori . . . » deve leggersi: « inizierà i lavori relativi alle prove di esame . . . ».

Inoltre, la data del decreto è: « Pavia, addì 27 ottobre 1965 ».

(10092)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1965, n. **15.**

Ulteriori autorizzazioni di spesa per il completamento di alcune opere regionali ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n.* 49 *del* 23 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento e l'arredamento dell'edificio sede degli Organi e Uffici regionali in Trento, nonchè per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi contrattuali dell'opera medesima, a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 310 milioni a carico dello esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Per il completamento dell'edificio sede della « Piccola Opera Divina Misericordia » di Levico, istituto di rieducazione per minorenni, nonchè per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi contrattuali dell'opera medesima, a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 47 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

Per il completamento e per le attrezzature delle Terme regionali di Levico, nonchè per far fronte agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi contrattuali dell'opera, a norma delle vigenti disposizioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 76 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1965.

Art. 4.

Per l'acquisto del materiale occorrente per l'imbottigliamento dell'acqua oligo-minerale della sorgente « Cappuccio » di Vetriolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 5.

Per l'acquisto o la costruzione di edifici, da adibire in provincia di Bolzano a sede di uffici regionali è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1966, la spesa di lire 300 milioni.

Art. 6.

Per l'attuazione di interventi straordinari in opere idrauliche, destinate ad eliminare le cause delle ricorrenti alluvioni, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1966 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 7.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 8.

Per la copertura del complessivo onere di lire 533 milioni gravante sull'esercizio finanziario in corso è autorizzata la accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'otto per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1965.

E' altresì autorizzata, a copertura dell'onere di lire 500 milioni posto a carico dell'esercizio 1966, l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'otto per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio finanziario 1966.

All'onere di lire 40.500.000 corrispondente alla prima semestralità del mutuo di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 novembre 1965

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(9446)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.